

“Bonus Alberghi”: click day per l’invio delle domande

7 Febbraio 2018

Le domande per ottenere il credito di imposta c.d. “Bonus alberghi” a favore delle strutture alberghiere, per le spese relative agli interventi effettuati nel 2017, devono essere inviate per via telematica esclusivamente dalle ore 10:00 del 26 Febbraio alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018.

Queste, alcune delle indicazioni fornite dal MibACT in merito ai tempi e modalità per la presentazione delle domande per accedere al cd. “bonus alberghi”.

Tali richieste, come anticipato dal **Decreto interministeriale n. 598 del 20 dicembre 2017**, che ha fissato le modalità applicative per l’attribuzione del beneficio fiscale, devono, infatti, pervenire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in modalità telematica.

Si ricorda che il c.d. “Bonus alberghi” è stato introdotto dall’art. 10, del DL 83/2014 (cd. “Decreto Cultura”), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2014 e consiste in un credito di imposta pari, originariamente, al **30% delle spese sostenute** fino a un **massimo di 200.000 euro, solo per il triennio 2014-2016**, riconosciuto alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di recupero e riqualificazione delle proprie strutture.

Tale agevolazione è stata modificata dall’art. 1, co. 4-7, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017)

Con tale intervento:

- è stato confermato il bonus anche per il 2017 e il 2018;
- è stato operato un rifinanziamento del bonus di 240 milioni di euro (60 milioni di euro per il 2018, 120 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni di euro nell’anno 2020);
- è stato potenziato il credito di imposta dal 30% **al 65% a condizione che gli interventi effettuati abbiano anche le finalità di riqualificazione energetica e antisismica e fino all’esaurimento dei nuovi fondi per esso stanziati;**
- è stata introdotta una nuova modalità di fruizione del bonus da ripartirsi in 2 quote annuali di pari importo;
- sono state ammesse all’agevolazione anche le strutture che svolgono attività agrituristica.

L’ultima legge di Bilancio 2018, (legge n.205/17) è nuovamente intervenuta sulla misura estendendola anche agli stabilimenti termali per le spese di realizzazione

delle piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Da ultimo, il **Decreto Interministeriale n. 598 del 20 dicembre 2017** ha recepito le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 e, tra l'altro, ha fornito le disposizioni applicative per ottenere il riconoscimento del credito di imposta.

Soggetti e interventi ammessi al beneficio

In merito ai soggetti ammessi al beneficio, il Decreto ha precisato che si tratta delle:

- **Strutture alberghiere**, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere (di numero non inferiore a 7) situate in uno o più edifici. Rientrano le seguenti tipologie: villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
- **Strutture agrituristiche** ai sensi dell'art.2 della legge 96/2006 e delle pertinenti leggi regionali: "Per *attività agrituristiche* si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli (di cui all'art.2135 cc), anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali".

Interventi agevolati

Il Decreto, inoltre, ha dettagliato gli interventi ammessi al beneficio, e rientranti nelle seguenti categorie:

- **manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia** (ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 - cd. "Testo unico dell'edilizia");
- incremento dell'**efficienza energetica**;
- **eliminazione delle barriere architettoniche**;
- **adozione di misure antisismiche** (ai sensi dell'art.16-bis, co.1, lett.i) del D.P.R. 917/1986) con particolare riguardo all'adozione di opere per la messa in sicurezza statica;
- **l'acquisto di componenti di arredo e mobili** destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del provvedimento.

riconoscimento e utilizzo del credito

Nel decreto, tra l'altro , viene precisato che il credito di imposta:

- è **utilizzabile esclusivamente** in **compensazione**, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, **mediante Modello F24**, da presentare **esclusivamente** tramite i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- **non concorre** alla formazione della base imponibile **ai fini delle imposte sul reddito** e dell'**IRAP**;
- **non rileva** ai fini della **determinazione** della **percentuale** di **deducibilità** degli **interessi passivi** (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla **deducibilità** delle spese per le **imposte dirette** (art. 109 del TUIR).

termini e modalità di presentazione delle domande

In merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande, nel Decreto viene precisato che le imprese interessate devono procedere secondo modalità telematiche dal 1 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'effettuazione delle spese.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, **deve esser specificato:**

- il costo complessivo degli interventi e l'ammontare delle spese eleggibili secondo le indicazioni del decreto;
- l'attestazione di effettività delle spese sostenute da un soggetto tra quelli indicati dal decreto;
- il credito d'imposta spettante;
- gli estremi dei titoli abilitativi acquisiti in ragione delle singole tipologie di interventi.

A pena di inammissibilità, alla domanda va **allegata la seguente documentazione:**

- dichiarazione dell'imprenditore che elenca i lavori effettuati;
- attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese;
- estremi dei titoli abilitativi acquisiti per tipologia di intervento;
- dichiarazione relativa ad altri aiuti *de minimis* eventualmente fruiti.

istruzioni del MiBACT

Di recente sono state pubblicate sul [sito del MiBACT](#) le modalità telematiche di presentazione delle domande e, a tal riguardo, è stato chiarito che:

- **L'istanza** deve essere presentata esclusivamente online insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, attraverso il [Portale dei Procedimenti](#);

- Il legale rappresentante dell'impresa non ancora iscritto **deveregistrarsi** sul **PortaledeiProcedimenti**;
- **La compilazione** deve essere effettuata esclusivamente dalle ore 10:00 del 25 Gennaio - alle ore 16:00 del 19 febbraio 2018;
- **Le domande possono essere inviate esclusivamente dalle ore 10:00 del 26 Febbraio - alle ore 16:00 del 27 Febbraio 2018.**